

Il Comitato per le Pari opportunità in magistratura, nella seduta del 10 giugno 2010:

- Letta la mail trasmessa dall'Ufficio della Procura di .....in data ..... 2010, con la quale è stato inviato il quesito della dott.ssa ..... del ..... con cui sostanzialmente si chiede “se sia ammissibile l'applicazione e/o la supplenza di un magistrato lavoratrice della Procura di ....., madre di due figli adottivi e che attualmente usufruisce della tutela della maternità, alla Procura di ....., oppure se l'applicazione alla suddetta procura sia incompatibile con le esigenze familiari” ;
- rilevato che della questione si è già interessato questo Consiglio con delibera del ..... adottata su conforme proposta della settima commissione, allorchè ha approvato il decreto n. ... del ....., come modificato dai decreti n. ... del ..... e n. ... del ....., con cui il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di .....ha disposto l'applicazione dei dottori ..... e ..... , sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di ....., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ....., rispettivamente, dal . al 2009, la prima, e dal ... al .... 2009, il secondo, esprimendo comunque una raccomandazione del testuale tenore “ è necessario tenere conto, nell'individuazione del singolo magistrato dell'ufficio, delle esigenze familiari e di assistenza della prole in tenera età”, indicando nella parte dispositiva un invito “ai vertici del Distretto a verificare situazioni ed esigenze familiari di tal genere prima di procedere a future applicazioni”;
- considerato, altresì, che la dott.ssa ..... non risulta essere stata interessata, neanche successivamente alla data del ....., da provvedimenti di supplenza infradistrettuali nel senso ridetto;
- ravvisato che, comunque, in questa sede appare opportuno ribadire che in tema di supplenze infradistrettuali, a norma della circolare P. 21241, del 1° agosto 2008 e succ. mod. all'8 ottobre 2008, sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011, al paragrafo 127.5 è previsto che vadano

esclusi dalla tabella infradistrettuali “i magistrati con prole inferiore a tra anni ovvero che si trovino nelle condizioni di cui al par. 45.6, salvo che non dichiarino la loro disponibilità”;

- ritenuto, pertanto, utile sottoporre all’attenzione della VI Commissione Referente le riflessioni svolte all’interno del Comitato Pari Opportunità in magistratura, al fine di promuovere iniziative volte a stimolare le politiche di gestione della mobilità dei magistrati, che tengano conto della tutela della genitorialità, provvedendo ad un monitoraggio costante delle situazioni familiari

tanto premesso,

raccomanda

alla VI Commissione Referente di prendere in considerazione la possibilità di invitare i capi delle Corti ed i Procuratori Generali a monitorare costantemente le situazioni e le esigenze familiari prima di procedere alle supplenze e/o applicazioni nell’ambito delle tabelle infradistrettuali.